

Allegato S3

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO

La non ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così gravi da compromettere, anche per l'anno successivo, la possibilità di un graduale recupero delle abilità cognitive e lo sviluppo di un positivo processo formativo. La non ammissione deve essere utile a garantire all'alunno la possibilità di recuperare le carenze disciplinari pregresse e maturare un atteggiamento più responsabile.

INDICATORI PER LA NON AMMISSIONE:

1. MANCATA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'alunno non è ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato di primo ciclo se non ha raggiunto la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dal Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali documentati, purché la frequenza fornisca al CdC elementi sufficienti per la valutazione.

2. VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A 6/10

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto, non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato del primo ciclo l'alunno a cui sia stato, attribuito un voto di comportamento inferiore a 6/10

3. PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Non è ammesso alla classe successiva, con delibera motivata del Consiglio di Classe, l'alunno che presenta parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, nonostante le strategie personalizzate di recupero attuate dalla scuola durante l'anno scolastico per assicurare il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Indicatori di parziale o mancata acquisizione del livello di apprendimento:

- mancato miglioramento rispetto al punto di partenza, nonostante gli interventi personalizzati messi in atto dalla scuola;
- frequenza ed impegno saltuari in attività specifiche organizzate dalla scuola (corsi di recupero, progetti..);
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in più discipline.

4. PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI (SOLO PER CLASSE TERZA)

Secondo quanto previsto dal DLgs n.62/17 (art 6 e 7), non è ammesso all'Esame di Stato l'alunno che non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica, inglese predisposte dall'Invalsi.

La presente clausola potrebbe subire variazioni con ordinanza del Ministero competente. A tal riguardo gli alunni, i docenti e le famiglie saranno tempestivamente informati.